

DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA**del 15 dicembre 2014****relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 463, paragrafo 3, e l'articolo 465, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 486 dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 461, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
- (4) A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di associazione deve riunirsi in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi 1, 2, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1 (allegati I-C e I-D dell'accordo), 2 (allegato II dell'accordo) e 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

